

Allegato "B" all'atto raccolta n.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ

Art. 1

Denominazione, sede e natura

E' costituita la fondazione denominata "**PER - PROGRESSO EUROPA RIFORME - ENTE DEL TERZO SETTORE**" in sigla "**PER ETS**" (di seguito la "Fondazione").

Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 117/2017, l'indicazione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo "ETS" potranno essere usati soltanto dopo l'iscrizione della fondazione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2

Sede

La fondazione ha sede a Roma, all'indirizzo risultante dal registro delle persone giuridiche o dal registro unico nazionale del terzo settore.

Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della fondazione nello stesso comune.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici periferici della fondazione, in Italia ed all'estero.

Art. 3

Durata

La fondazione ha durata illimitata.

Art. 4

Scopo e attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, aventi a oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017 (lett. i);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

In particolare, la fondazione promuove e realizza iniziative di formazione, studi e ricerche, su tutto il territorio nazionale e all'estero, nell'area delle scienze politiche e sociali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni, di pubblicazioni. La fondazione può esercitare attività di formazione nei confronti di appartenenti ad albi professionali richiedendo l'accREDITAMENTO ai fini del conseguimento dei prescritti crediti professionali. Nello svolgimento delle attività formative, la fondazione garantisce la libertà di opinione, l'autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti.

Art. 5

Attività secondarie e strumentali

La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti che saranno definiti con il decreto di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017.

L'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili dalla fondazione spetta al consiglio di amministrazione.

TITOLO II

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - LIBRI SOCIALI

Art. 6

Destinazione del patrimonio

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 8

Bilancio

La fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sarà approvato dall'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

In caso di esercizio esclusivo o principale di attività commerciale la fondazione dovrà tenere le scritture contabili di cui all'art. 2423 c.c., redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto ai sensi di legge.

Articolo 9

Libri sociali

La fondazione deve tenere:

- il libro degli aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta all'organo amministrativo.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ADESIONE

Art. 10

Aderenti

Rivestono la qualifica di aderenti i sottoscrittori dell'atto costitutivo e le altre persone fisiche e giuridiche, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che dichiarino di condividere le finalità della fondazione e contribuiscano liberamente e regolarmente all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della fondazione stessa, nelle forme e nella misura tempo per tempo fissata dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, segnatamente, fissa l'entità minima e le modalità di versamento del contributo richiesto annualmente agli aderenti.

Art. 11

Sostenitori e benemeriti

A richiesta degli interessati, gli aderenti possono ottenere la qualifica aggiuntiva di sostenitori o di benemeriti qualora contribuiscano liberamente e regolarmente nelle forme e nelle misure, maggiori rispetto a quelle degli aderenti ordinari, stabilite dal consiglio di amministrazione. Gli aderenti a

cui sia riconosciuta la qualifica aggiuntiva di sostenitore o di benemerito vengono convocati almeno una volta all'anno per esaminare l'andamento della gestione e della programmazione delle attività della fondazione. Essi dispongono delle medesime prerogative degli aderenti ordinari ai sensi del presente statuto.

Art. 12

Ammissione di nuovi Aderenti

L'ammissione di nuovi aderenti, nonché il riconoscimento della qualifica aggiuntiva di sostenitori o di benemeriti, è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli aderenti.

Art. 13

Esclusione e recesso degli aderenti

Il consiglio di amministrazione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dalla qualifica di aderente per grave e reiterato inadempimento dei relativi obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) violazione dell'obbligo di versare contribuzioni e/o di effettuare i conferimenti dovuti;
- b) morosità;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla fondazione.

Gli aderenti possono recedere dalla fondazione in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al consiglio di amministrazione. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) avvio di procedure di liquidazione;
- c) fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

L'esclusione e il recesso della qualifica di aderente, di sostenitore o benemerito non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell'ente.

TITOLO V

ORGANI

Art. 14

Organi

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore legale o la Società di revisione.

Le cariche di consigliere di amministrazione e di presidente sono svolte gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per il loro ufficio.

Art. 15

Assemblea: composizione e competenza

L'assemblea è composta dagli aderenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà dei fondatori;
- g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- h) delibera lo scioglimento della fondazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16

Assemblea: convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; è, inoltre, convocata ogni qual volta l'organo amministrativo lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un decimo degli aderenti.

L'assemblea è convocata mediante avviso, anche fuori dalla sede sociale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma, spediti agli aderenti almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e i luoghi eventualmente collegati tramite mezzi di telecomunicazione; potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta, che dovrà svolgersi entro trenta giorni e non potrà, comunque, aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17

Assemblea: funzionamento

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Gli aderenti, iscritti nel relativo libro e in regola con il versamento della contribuzione annuale dovuta, hanno diritto di voto dell'assemblea.

Ciascun aderente ha diritto a un voto.

Ciascun aderente può farsi rappresentare nell'assemblea da altro aderente mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 117/2017, ciascun aderente può rappresentare sino a un massimo di tre associati, oppure cinque associati qualora il numero degli aderenti sia non inferiore a 500.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli aderenti; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione, è richiesta la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento della fondazione occorre il voto di almeno i tre quarti degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 18

Consiglio di amministrazione: composizione e competenza

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio di amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della fondazione.

In particolare, provvede, tra l'altro, a:

- a) stabilire i requisiti ed i criteri per l'adesione alla fondazione, secondo criteri non discriminatori, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario;
- b) individuare i programmi di attività della Fondazione nell'espletamento dello scopo da essa perseguito;
- c) nominare il Direttore;
- d) predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) fissare la dotazione di personale e l'inerente trattamento economico, nonché individuare l'organizzazione e le modalità di funzionamento della fondazione;
- f) stabilire il compenso per eventuali incarichi specifici;
- g) proporre modifiche dello Statuto da sottoporre all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, compreso l'uso della firma sociale, al presidente o al tesoriere, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 19

Consiglio di amministrazione: funzionamento

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o con

messaggio di posta elettronica certificata, spediti con almeno sette giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione, L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente; in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria.

Art. 20

Presidente

Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il presidente presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Il presidente ha la rappresentanza generale della fondazione.

Art. 21

Direttore

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, anche scegliendolo tra persone estranee ai suoi componenti.

Il Direttore ha i seguenti compiti:

- cura la gestione interna dell'ente
- dirige e coordina le attività della fondazione,
- provvede all'organizzazione ed alla realizzazione delle singole iniziative;
- dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico;
- cura i rapporti con la stampa e gli strumenti di diffusione a carattere continuativo o periodico.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Al direttore possono essere attribuiti poteri di rappresentanza della fondazione mediante procura deliberata dal consiglio di amministrazione e rilasciata dal presidente o dal tesoriere.

Art. 22

Tesoriere

Il consiglio di amministrazione può nominare un tesoriere, al quale assegna compiti esecutivi nell'ambito della gestione patrimoniale ed economica della fondazione.

Al tesoriere possono essere attribuiti poteri di rappresentanza della fondazione, mediante procura rilasciata dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 23

Comitato scientifico

Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il direttore, tra esperti di comprovata competenza nelle tematiche di interesse della fondazione.

I componenti del comitato scientifico rimangono in carica per tre anni dal momento della nomina, che è rinnovabile. Esso sovrintende al raggiungimento dello scopo della fondazione, con particolare riferimento alla predisposizione della scelta di programmi, temi, relatori, materiali per i corsi di formazione politica.

Il comitato scientifico elegge al suo interno un presidente.

Il comitato scientifico è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione, d'intesa con il direttore e con il presidente del comitato stesso, con messaggio di posta elettronica, spedito con almeno cinque giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

I componenti del comitato scientifico svolgono il loro incarico gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per il loro ufficio.

Art 24

Consiglio di indirizzo

Il consiglio di indirizzo è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, d'intesa con il direttore. Svolge funzioni consultive e di indirizzo della fondazione nella progettazione delle sue attività. I suoi membri restano in carica tre anni dal momento della nomina e l'incarico è rinnovabile.

E' convocato dal presidente, almeno due volte l'anno. L'avviso di convocazione, con messaggio di posta elettronica, è spedito con almeno cinque giorni di preavviso e deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

I componenti del consiglio di indirizzo svolgono il loro incarico gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per il loro ufficio.

Art. 25

Organo di controllo

L'organo di controllo è monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 217/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26

Revisione legale dei conti

L'assemblea nomina il revisore legale o la società di revisione e ne stabilisce il compenso. La nomina è obbligatoria al superamento dei limiti stabiliti dalla legge.

Il revisore legale o la società di revisione sono nominati per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In alternativa, al superamento dei suddetti limiti, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 27

Liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della fondazione, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che perseguono analoghe finalità, secondo le disposizioni del consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla fondazione italia sociale.

Art. 28

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile, del codice del terzo settore e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.